

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

22 FEB. 2000

ADDI' 22 FEB. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE. COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Piero	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	MEIA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS


BADALONI, BONADONNA DONATO, MARRONI, MEIA.
ASSENTI:

DELIBERAZIONE N°

496

OGGETTO:

Legge 24 marzo 1989 n. 172, art. 5. Modifica e integrazione del Programma Urbano Parcheggi relativamente agli interventi ammessi, a contributo per la 1° annata 1989, approvazione Programma Urbano Parcheggi del Comune di Subiaco (RM). Approvazione della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Scandriglia (RT). Legge 24 marzo 1989 n. 172, art. 6 - 2° annata 1990 e 3° annata 1991. Approvazione delle varianti al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma per i parcheggi "Costerie del Curato", "Via Taranto", "Piazzale della Radio" e "Via Ripoli".



OGGETTO: Legge 24 marzo 1989, n.122, art.3. Modifica e integrazione dei Programmi Urbani Parcheggi relativamente agli interventi ammessi a contributo per la 1^a ann.tà 1989. Approvazione Programma Urbano Parcheggi del Comune di Subiaco (RM). Approvazione della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Scandriglia (RI). Legge 24 marzo 1989, n.122, art.6 - 2^a ann.tà 1990 e 3^a ann.tà 1991. Approvazione delle varianti al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma per i parcheggi "Osteria del Curato", "Via Taranto", "Piazzale della Radio" e "Via Tripoli".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la Legge del 24.03.1989, n.122, recante disposizioni in materia di parcheggi, che definisce al titolo I, art.3, le modalità per l'ammissione ai contributi per i comuni individuati dalle Regioni competenti, che attuano i Programmi Urbani dei Parcheggi;

VISTO il Decreto del Ministero per i Problemi delle Aree Urbane n.41 del 14 febbraio 1990 che individua i criteri di valutazione delle priorità, le tipologie ed i costi standard per la realizzazione di parcheggi pubblici, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla Legge 24 marzo 1989, n.122, nonché le modalità per la corresponsione o la revoca degli stessi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 24 febbraio 1990, n.1140, con la quale sono stati individuati i Comuni minori tenuti alla realizzazione del Programma Urbano dei Parcheggi ai sensi dell'art.3 della citata Legge n.122/89;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 1991, n.3287 con la quale sono stati approvati i Programmi Urbani dei parcheggi dei Comuni minori, comprendenti gli interventi per la I^a e II^a annualità - 1989/1990 - ed è stato predisposto l'elenco degli interventi da ammettere a contributo per la I^a annualità 1989 con l'indicazione delle priorità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 novembre 1992, n.516, che ha riconosciuto gli effetti giuridici prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 1991, n.3287;

VISTO il Decreto del Ministero delle Aree Urbane rep. n.136/1991 con il quale sono stati ammessi a contributo i primi 12 interventi dei Comuni minori, relativi alla I^a annualità 1989;

VISTO l'art.3 della Legge n.549/95 riguardante le misure di

razionalizzazione della Finanza Pubblica che statuisce il trasferimento alle Regioni dei finanziamenti previsti dalla citata Legge n.122/89, a decorrere dall'anno 1996;

VISTA la nota regionale n.476/96 di richiesta di fondi al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art.3 della Legge n.122/89;

VISTA la nota n.7/12279 del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica con la quale è stato comunicato l'ammontare complessivo annuo di L. 2.439.500.000, relativamente, all'art.3 della Legge n.122/89, I^ annualità 1989, per far fronte ai ratei dei mutui contratti;

ATTESO che la copertura regionale per la realizzazione dei parcheggi in questione risulta compresa, per l'anno 2000 nel bilancio regionale 1999 per complessive L. 4.023.000.000 - L.R.n.7/99 - e che le restanti quote relative all'anno 1999 e 2001 risultano iscritte nel bilancio pluriennale 1998 rispettivamente per L. 4.400.000.000 e per L. 4.340.000.000;

PRESO ATTO che il succitato complessivo finanziamento regionale afferisce esclusivamente a n.10 annualità;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree Urbane -rep. 136 del 26 luglio 1991 con il quale sono stati anche determinati gli interventi approvati dalla Regione Lazio secondo l'ordine di priorità, ammessi al contributo previsto dall'art.4 della Legge n.122/89, quale I^ annualità 1989 dei Programmi Urbani dei Parcheggi 1989/1990 per i Comuni minori, entro il limite di spesa massima a fianco di ciascuno indicato:

N. d'ord.	COMUNE	DENOMINAZIONE	POSTI AUTO PUBBLICI	SPESA AMMESSA (mil.)
1	Veroli	Porta Romana	160	1.200
2	Viterbo	Strada Teverina	434	6.335
3	Frosinone	Stazione Ferroviaria	350	5.078
4	Rieti	V. Mazzini	280	5.600
5	Velletri	Ponte Regina I	60	151
6	Velletri	Ponte Regina II	60	151
7	Nettuno	Cimitero Americano	190	475
8	Sezze	Scalo	280	705
9	Acquapendente	Porta Madonna	65	605
10	Antrodoco	Stazione Ferroviaria	80	200
11	Guarcino	V. Milani	180	1.850
12	Filettino	Seggiovia	826	2.125
				24.395

CONSIDERATO che i Comuni che hanno realizzato gli interventi previsti, compresi nel citato Decreto rep.136/91, per i quali la Regione Lazio continua ad erogare il contributo sono i seguenti:

Veroli
Antrodoco

PRESO ATTO che i parcheggi relativi ai predetti Comuni sono stati ultimati e collaudati;

PRESO ATTO che alcuni Comuni, inseriti nella graduatoria degli interventi ammessi a contributo con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.3287/91 e finanziati con il citato Decreto rep. 136/91, hanno adottato varianti localizzative o di tipologia costruttiva dei parcheggi da realizzare, motivate da differenti valutazioni urbanistiche o gestionali;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni che hanno proposto varianti ubicative, per la realizzazione dei suddetti parcheggi, hanno attestato che i nuovi siti possiedono i requisiti di priorità A/a indicati nell'art.1 del D.M./41/90;

CONSIDERATO, altresì, che in considerazione delle mutate situazioni di ubicazione, tipologia costruttiva, dimensionamento e forma di realizzazione e gestione, è necessario procedere ad una rimodulazione del programma esistente, approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.3287/91;


CONSIDERATO che nella proposizione delle varianti ai Programmi Urbani dei Parcheggi occorre tener conto dei seguenti criteri:

- 1 - adozione delle varianti stesse da parte dei Comuni interessati mediante atti formali, esecutivi ai sensi di legge;
- 2 - conformità delle varianti alle disposizioni contenute nella Legge n.122/89, nel Decreto n.41/90 del Ministero per le aree urbane e nella deliberazione del Consiglio Regionale 24 febbraio 1990, n.1140;

CONSIDERATO che i Comuni, fatta eccezione per i Comuni di Veroli e Antrodoco, compresi nell'elenco di cui al citato Decreto rep.136/91, destinatari del finanziamento non hanno realizzato, per vari motivi, gli interventi programmati e approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.3287/91;

VISTE le note di sollecito indirizzate ai sottoelencati Comuni dall'Assessorato regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità al fine della definizione delle procedure per la realizzazione dei parcheggi già finanziati:

Filettino, parcheggio denominato "Seggiovia", prot.1302/96;
prot.3541/96; prot.5217/96; prot.2418/97 prot.5382/98;



prot.6179/98; prot.7454/98; prot.1507/99;

Guarcino, parcheggio denominato "V.Milani", prot.891/96;
 prot.3807/96; prot.5216/96; prot.5382/98; prot.5650/98;
 prot.6254/98; prot.7453/98;

Velletri, parcheggi denominati "Ponte Regina I" e "Ponte
 Regina II", prot.2080/96; prot.5167/96; prot.5382/98;
 prot.6179/98; prot.7455/98; prot.8100/98;

ATTESO che non è stato possibile effettuare la valutazione,
 per carenza o incosistenza degli atti inviati dai
 sottoindicati Comuni:

Filettino
 Guarcino
 Velletri

RITENUTO di dover prendere in considerazione soltanto gli
 interventi compresi nei Programmi Urbani dei Parcheggi o
 nelle varianti a Programmi già approvati e riferiti alla I^a
 annualità - anno 1989;

CONSIDERATO che il Comune di Viterbo con deliberazione del
 Consiglio Comunale n.175/98 ha adottato la modifica al
 Programma Urbano dei Parcheggi, esprimendo la volontà di
 realizzare il parcheggio denominato "Valle di Faul" in luogo
 di quello denominato "Strada Teverina";


ATTESO che il predetto Comune di Viterbo con deliberazione
 della Giunta comunale n.442/98 ha approvato gli elaborati
 tecnici per una spesa di L.6.320.000.000;

ATTESO che il citato parcheggio di "Valle di Faul" prevede la
 realizzazione di n.316 posti auto, con tipologia costruttiva
 "sottosuolo con rampe", per una spesa ammessa di
 L.6.320.000.000;

ATTESO che il citato Comune di Viterbo intende realizzare il
 parcheggio con la forma di realizzazione e gestione "in
 concessione";

VISTO che l'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" -
 Settore 44 - Ufficio IV, con nota prot. n.1864 del 8/2/2000,
 ha giudicato insufficiente la proposta progettuale nella
 parte redazionale che, tenuto conto delle particolarità
 dell'area dell'intervento dal punto di vista paesaggistico ed
 ambientale nonché della singolarità della situazione
 orografica, richiede un approccio metodologico finalizzato ad
 un inserimento non modificativo delle caratteristiche
 peculiari dell'ambiente paesaggistico tutelato, fatti salvi
 ulteriori elementi ostativi di natura archeologica e geo-
 morfologica, nonché di procedura V.I.A.;

PRESO ATTO che il Comune di Frosinone prevede la



Am *Cur*

realizzazione del parcheggio denominato "Stazione Ferroviaria" (denominato anche "Area Frasca"), compreso nell'elenco degli interventi ammessi a contributo con il citato Decreto rep.136/91 e variato rispetto ad esso nel dimensionamento dello stesso (da n.350 a n.348 posti auto e da n.30 a n.34 posti moto) e rispetto alla tipologia costruttiva (da n.2 piani in elevazione a n.1 piano terra rialzato -elevazione- e n.1 piano seminterrato -sottosuolo con rampe-), per una spesa ammessa di L.5.078.000.000;

ATTESO che il Comune di Frosinone intende realizzare il parcheggio con la forma di realizzazione e gestione "in concessione";

ACCERTATO che occorre adeguare lo schema di convenzione approvato dal Comune di Frosinone con deliberazione della Giunta n.291/98, in conformità a quello previsto dal DM 41/90 così come modificato dal DM 15/11/1993 nel modo seguente:

- aggiungere all'art.2 (2) " Oggetto della convenzione" che n.348 posti auto devono risultare a disposizione del parcheggio pubblico a rotazione, ai sensi del DM 14.02.1990;
- stralciare l'art.3 (2) " Proprietà delle opere", ai sensi del DM 14.02.1990;

PRESO ATTO che il predetto Comune di Frosinone con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30.06.1999 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio denominato "Area Frasca" (denominato anche "Stazione Ferroviaria") e la scheda relativa alla variante al Programma Urbano dei Parcheggi;

VISTO il parere di massima sulla rimodulazione del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Frosinone relativamente al parcheggio denominato "Area Frasca", espresso dall'Assessorato "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio 6 e trasmesso con la nota prot. n.1355 del 28/1/2000, con il quale si valuta favorevolmente la approvazione del progetto anzidetto, stabilendo comunque alcune prescrizioni, tra le quali la necessità, per il Comune di Frosinone, di sottoporre la variante urbanistica alle procedure di cui alla Legge n.1/78;

CONSIDERATO che il Comune di Rieti con deliberazione della Giunta n.244 del 24.06.1999 ha approvato il progetto esecutivo del parcheggio denominato "V.Mazzini" (denominato anche "Piazza Oberdan-Piazza Mazzini", di 285 posti auto aggiornato rispetto a quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 14.10.1998 per complessive L.7.380.195.083;

PRESO ATTO che il Comune di Rieti prevede la realizzazione del parcheggio denominato "V.Mazzini", compreso nell'elenco degli interventi ammessi a contributo con il citato decreto rep.n.136/91 e variato rispetto ad esso in termini di aumento della superficie dell'intervento e del

dimensionamento dello stesso (da n.280 a n.285 posti auto);

CONSIDERATO che la spesa ammessa a contributo regionale relativamente al Comune di Rieti ammonta a L.5.600.000.000;

PRESO ATTO che il Comune di Rieti con nota n.23127/99 ha comunicato che la gara per l'affidamento dei lavori sarebbe stata esperita in data 28.07.1999;

VISTO il parere favorevole, di massima e con prescrizioni, all'approvazione della rimodulazione del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Rieti relativamente al parcheggio "Piazza Oberdan-Piazza Mazzini", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio III, trasmesso con la nota prot. n.1355 del 28/1/2000;

CONSIDERATO che il Comune di Nettuno, con deliberazione del Consiglio n.32/97, ha adottato una variante al Programma Urbano dei Parcheggi relativamente al parcheggio "Cimitero Americano" e consistente nella trasformazione della forma di realizzazione e gestione da concessione a gestione diretta;

CONSIDERATO che il suddetto Comune di Nettuno, con deliberazione del Consiglio n.6/98, ha adottato una variante al Programma Urbano dei Parcheggi con la variazione della localizzazione del parcheggio esistente e la diminuzione del numero dei posti auto da n. 190 a n.82 che comporta, di conseguenza, una diminuzione anche della spesa ammessa, da L.475.000.000 a L. 205.000.000;

VISTO il parere, di massima, favorevole all'approvazione della rimodulazione del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Nettuno, relativamente al parcheggio denominato "Cimitero Americano", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 prot. n.1355 del 28/1/2000;

PRESO ATTO che il Comune di Sezze(LT.), con deliberazione consiliare n.11 del 26/2/1996, ha modificato ed integrato il Programma Urbano Parcheggi già adottato con deliberazione consiliare n.5 del 22/10/1991 e che la documentazione inviata è risultata carente di elementi fondamentali ai sensi della Legge n.122/1989 e D.M. n.41/1990;

CONSIDERATO che l'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore 49 - Ufficio 1, con nota prot. n.1772/1997 ha richiesto al Comune di Sezze (LT), la documentazione mancante e che tale integrazione non è stata prodotta;

PRESO ATTO che il Comune di Sezze con deliberazione consiliare n.31 dell'11/5/1998 ha adottato una ulteriore modifica al Programma Urbano Parcheggi (P.U.P), già adottato con la citata deliberazione consiliare n.5/1991 e che prevede n.13 interventi, dei quali n.3 interventi, già compresi nel P.U.P. approvato, realizzati o in corso di realizzazione;



Handwritten signatures and initials.

PRESO ATTO che il Comune di Sezze, con deliberazione di Consiglio Comunale n.21/1997 e, con la citata deliberazione consiliare, n.31/1998, ha chiesto lo spostamento del contributo dall'intervento denominato "Scalo" all'intervento denominato "Porta S.Andrea", già approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3287/91, apportandovi variazioni nel dimensionamento (da n.400 posti auto -di cui n.304 pubblici- e n.20 posti bus, a n.320 posti auto pubblici) e nella tipologia costruttiva (da parcheggio misto -in parte "a raso" e in parte "sottosuolo a rampe"- a parcheggio totalmente "a raso"), così come indicato nel progetto preliminare, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.201/98;

CONSIDERATO che la spesa ammessa a contributo regionale programmata a favore del Comune di Sezze (LT), ammonta a L.705.000.000 e che la forma di realizzazione e gestione dell'opera scelta è "diretta";

VISTO il parere, di massima con prescrizioni, favorevole alla approvazione regionale della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Sezze (LT) adottata con la citata deliberazione consiliare n.31/1998, e comprendente anche l'anzidetto intervento denominato "Porta S.Andrea", espresso dall'Assessorato "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio 50 e trasmesso con la nota prot. n.1734 del 4/2/2000;


ACCERTATO che il Comune di Acquapendente con deliberazione del Consiglio Comunale n.66/97 ha adottato una variante al Programma Urbano dei Parcheggi comprendente l'inserimento di n.4 interventi di seguito elencati secondo l'ordine di priorità:

- Via Oriolo
- Loc.Cimitero o Cufone
- Zona San Leonardo - Via Corniolo
- Zona laterale SS 2 Cassia

PRESO ATTO che con tale deliberazione del Consiglio Comunale n.66/97, l'Amministrazione comunale di Acquapendente ha chiesto anche lo spostamento del contributo già assegnato, con il citato decreto n.136/91, dall'intervento denominato "Porta Madonna" per una spesa ammessa di L.605.000.000, a tre degli interventi compresi nella variante adottata e di seguito elencati:

- Via Oriolo, tipologia costruttiva "a raso", n.28 posti auto;
- Loc. Cimitero, tipologia costruttiva "a raso", n.207 posti auto;
- Zona S.Leonardo, tipologia costruttiva "a raso", n.20 posti auto;

VISTO il parere, di massima con prescrizioni, favorevole all'approvazione regionale della rimodulazione del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Acquapendente, relativamente agli interventi denominati "Loc. Cimitero o Cufone", "Via



Am *cu*

[Signature]

Oriolo" e "Zona San Leonardo - Via Corniolo", espresso dell'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio 4, trasmesso con la nota prot. n.1355 del 28/1/2000;

PRESO ATTO che il contributo di cui all'art.4 della Legge n.122/89, comma 2, lett. a), come specificato dall'art.6 comma 2 del D.M. n.41/1990, verrà corrisposto, semestralmente e in via posticipata, per n.10 annualità, in favore dei Comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione di parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sulla base di un piano d'ammortamento della durata di n.15 anni;

PRESO ATTO che il contributo in favore dei soggetti cui i Comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi, in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate, nonché da istituti di credito esteri, secondo le modalità di cui all'art.4 della Legge n.122/1989, comma 2 lett.b), come specificato dall'art.6, comma 3 del D.M. n.41/1990, verrà corrisposto, semestralmente e in via posticipata, in misura pari al 4,20% della spesa ammessa per n.10 annualità;

PRESO ATTO che il Comune di Subiaco (RM) è tenuto alla redazione del Programma Urbano dei Parcheggi secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Regionale 24 febbraio 1990, n.1140;

PRESO ATTO, inoltre, del Programma Urbano dei Parcheggi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Subiaco 28 febbraio 1997, n.16, che comprende n.106 parcheggi;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Assessorato "Urbanistica e Casa", espresso in data 2 settembre 1999 con nota prot. n.3041/98 del 2/9/99;

VISTO il parere favorevole del Dipartimento regionale "Mobilità e Trasporti", espresso in data 9 settembre 1999, e trasmesso all'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" con nota prot.n.5615/MT/49 del 10/9/99;

PRESO ATTO che il Comune di Scandriglia (RI) ha adottato la deliberazione consiliare 11 gennaio 1999, n.26 concernente la variante al Programma Urbano dei Parcheggi adottato dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare 7 marzo 1997, n.16 ed approvato con deliberazione dal Consiglio Regionale 30 settembre 1998, n.471;

PRESO ATTO, altresì, che la citata deliberazione di Consiglio Regionale n.471/98 ha incluso, al numero d'ordine 12, l'unico intervento compreso nel Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Scandriglia, denominato "Via Roma", nell'elenco



degli interventi ammessi a contributo ai sensi della Legge n.122/89, per la II^a annualità 1990;

CONSIDERATO che la variante al Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Scandriglia denominato "Via Roma", consiste nell'eliminazione dell'unico intervento compreso nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Regione Lazio, in quanto il Comune ha deciso per essa una diversa destinazione d'uso;

CONSIDERATO che la variante al Programma Urbano dei Parcheggi, di cui al precedente considerato, prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nel capoluogo per il quale si chiede l'assegnazione del contributo già destinato al parcheggio "Via Roma" attestando che questo nuovo parcheggio ha le stesse caratteristiche del precedente (fatta salva la destinazione urbanistica dell'area) e cioè:

posti auto pubblici a rotazione: n.90
 tipologia costruttiva: a raso
 forma di realizzazione e gestione: diretta
 tipologia funzionale: B/a
 destinazione urbanistica dell'area: zona di espansione

CONSIDERATO che, in relazione alle immutate caratteristiche del nuovo intervento rispetto a quelle del parcheggio denominato "Via Roma", questa variante localizzativa non comporta modifiche nella graduatoria degli interventi ammissibili a contributo e conseguentemente in quella degli interventi ammessi a contributo, entrambi approvate con la citata deliberazione di Consiglio Regionale n.471/98;

VISTO il parere, di massima con prescrizioni, favorevole all'approvazione regionale della rimodulazione del Programma Urbano Parcheggi del Comune di Scandriglia relativamente all'intervento denominato "Via Roma", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio III e trasmesso con la nota prot. n.1355 del 28/1/2000;

PREMESSO che il Comune di Roma, in attuazione della Legge n.122/89 ha elaborato il Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio 1989/91, e che lo ha adottato con deliberazione del Commissario Straordinario 3 ottobre 1989, n.2671, successivamente revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale 13 dicembre 1990, n.904 e quindi aggiornato con provvedimento consiliare 17 dicembre 1991, n.442;

CONSIDERATO che i suddetti atti deliberativi sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazioni 27 dicembre 1989, n.12557 e 26 aprile 1991, n.2917 e 22 aprile 1992, n.3043;

PREMESSO che nella citata deliberazione, di revisione del P.U.P., del Consiglio Comunale di Roma n.904/1990, è stato



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

approvato l'elenco dei "parcheggi pubblici di interscambio", comprendente il parcheggio di "Osteria del Curato", consistente nella realizzazione di n.1088 posti auto, tipologia multipiano, e la sistemazione a parcheggio a raso, dell'area ad esso adiacente, riferito alla II^ annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989/1991, anno 1990;

PREMESSO che con la citata deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 1991, n.2917, assunta con i poteri del Consiglio Regionale, è stata approvata la realizzazione dell'intervento denominato "Osteria del Curato", per la 2^ annualità 1990, relativamente al parcheggio multipiano per n.1088 posti auto pubblici, per una spesa ammessa di L.15.776.000.000;

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1992, n.515 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici prodotti dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.2917/1991;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree Urbane rep.113 del 16/7/1991, registrato alla Corte dei Conti l'11/9/1991, Reg. n.12 Pres. fg.n.75, con il quale sono stati determinati gli interventi del Comune di Roma ammessi al contributo previsto dall'art.7 della Legge n.122/1989, quale II^ annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989/1991, anno 1990;

CONSIDERATO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree Urbane del 27/12/1993, registrato alla Corte dei Conti l'11/4/1994 Reg. n.1 Pres. fg. n.104, con il quale si è provveduto all'impegno pluriennale dei fondi a carico del Cap. 7651 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il pagamento del contributo a favore dell'ATAC, società concessionaria del Comune di Roma per la realizzazione e gestione del parcheggio denominato "Osteria del Curato";

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree Urbane dell'8/2/1996, registrato alla Corte dei Conti il 9/4/1996 Reg. n.1 Pres. fg. n.197, concernente la parziale modifica del citato decreto 27/12/1993 e relativo al parcheggio "Osteria del Curato";

PRESO ATTO che nel corso della progettazione del parcheggio, l'intervento denominato "Osteria del Curato" è stato modificato, rispetto a quello ammesso a contributo per quanto riguarda la localizzazione, mediante la utilizzazione di un'area contigua prospiciente la stazione metro Anagnina, in quanto l'area iniziale è risultata sottoposta a vincoli archeologici nonché, per quanto riguarda il dimensionamento, con la previsione di n.1962 posti auto, dei quali n.1119 in un edificio multipiano e n.843 con tipologia a raso, oltre a 28 stalli bus CO.TRA.L.;



AM *cu*

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento si è svolta una Conferenza di Servizi, convocata dall'Amministrazione Comunale, in data 14 giugno 1996, nel corso della quale è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo totale di L.24.021.000.000;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con deliberazione 29 gennaio 1997, n.7, ha approvato il piano economico-finanziario di tale parcheggio, relativo all'intervento variato rispetto a quello dell'originaria scheda P.U.P.;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione 5 agosto 1997, n.3266, successivamente modificata ed integrata con deliberazione 31 luglio 1998, n.2760, ha proceduto, prendendo atto dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza dei Servizi, all'approvazione della realizzazione del parcheggio di scambio "Osteria del Curato" di n.1962 posti auto, di cui n.843 con tipologia a raso e n.1119 con tipologia multipiano oltre a n.28 stalli per la sosta bus CO.TRA.L. che sarà realizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 22 dicembre 1993, n.34, modificata con deliberazioni consiliari 23 giugno 1995, n.125 e 23 settembre 1997, n.221;

VISTO il parere favorevole, di massima, con prescrizioni, espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I e trasmesso con nota prot. n.1497 del 14 giugno 1999, sulla approvazione della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma, relativamente all'intervento denominato "Osteria del Curato";

ATTESO che nel corso della riunione tenutasi presso il Dipartimento Regionale "Mobilità e Trasporti" il 19/10/1999 convocata con nota prot. n.6493/MT/49 del 12/10/1999, il rappresentante del Comune di Roma ha consegnato al funzionario dell'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44, la documentazione prescritta dallo stesso Assessorato con la citata nota prot. n.1497/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale 30 luglio 1999, n.1535, concernente l'approvazione dei nuovi elementi costituenti la scheda P.U.P. del Parcheggio di Scambio di "Osteria del Curato";

PREMESSO che nella citata deliberazione, di revisione del P.U.P., del Consiglio Comunale di Roma n.904/1990, è stato approvato, tra l'altro, l'elenco dei "parcheggi sostitutivi della sosta su strada" comprendente il parcheggio di "Via Taranto" (anche chiamato "Largo Brindisi"), su di un'area di circa 4.000 mq., consistente nella realizzazione di un parcheggio a doppia rampa interrato;

PREMESSO che, con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.2917/1991, assunta con i poteri del Consiglio Regionale, è stata approvata la realizzazione dell'intervento



[Handwritten signatures and initials]

denominato "Via Taranto", per la 2^a annualità 1990, relativamente al parcheggio multipiano interrato per n.288 posti auto pubblici, per una spesa ammessa di L.5.184.000.000;

PREMESSO che con la citata deliberazione del Consiglio Regionale n.515/1992 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici prodotti dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.2917/1991;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane - rep.113 del 16/7/1991, registrato alla Corte dei Conti l'11/9/1991, Reg. n.12 Pres.fg.n.75, con il quale sono stati determinati gli interventi del Comune di Roma ammessi al contributo previsto dall'art.7 della Legge n.122/89, quale II^a annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989/1991, anno 1990;

CONSIDERATO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane - del 27/12/1993, registrato alla Corte dei Conti l'11/4/1994 Reg. n.1 Pres.fg.n.104, con il quale si è provveduto all'impegno pluriennale dei fondi a carico del Cap.7651 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il pagamento del contributo a favore dell'ATAC, società concessionaria del Comune di Roma per la realizzazione e gestione del parcheggio denominato "Via Taranto";

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Aree delle Aree Urbane dell'8/2/1996, registrato alla Corte dei Conti il 9/4/1996 Reg. n.1 Pres.fg.n.207, concernente la parziale modifica del citato decreto 27/12/1993 e relativo al parcheggio "Via Taranto";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma 30 settembre 1999, n.156 concernente l'adozione di una nuova scheda P.U.P. propedeutica all'approvazione del progetto del parcheggio denominato "Via Taranto", che comporta variazioni delle caratteristiche dell'intervento rispetto a quello approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.2917/1991;

PRESO ATTO che le variazioni adottate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.156/1991, per l'intervento denominato "Via Taranto" consistono in:

- aumento della superficie interessata dall'intervento, che passa da 4.000 mq. a 10.500 mq. - la destinazione urbanistica attuale delle nuove aree è "sede stradale" -;
- aumento del dimensionamento del parcheggio che risulta composto da n.700 posti auto, articolati su tre piani interrati collegati da rampe;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione regionale della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma relativamente al parcheggio di



AM *b* *e*

"Via Taranto", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I - Sez.3 e trasmesso con nota prot. n.1319 del 27/1/2000;

PREMESSO che nella citata deliberazione, di aggiornamento del P.U.P., del Consiglio Comunale di Roma n.442/1991, è stato approvato l'elenco dei "parcheggi sostitutivi della sosta su strada", comprendente il parcheggio di "Piazzale della Radio" (chiamato anche "Piazza della Radio"), su di un'area di circa 3000 mq, consistente nella realizzazione di un parcheggio su quattro piani interrati con funzionamento a rampe;

PREMESSO che, con la citata deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 1992, n.3043, assunta con i poteri del Consiglio Regionale, è stata approvata, per la 3^a annualità 1991, la realizzazione del parcheggio multipiano interrato denominato "Piazzale della Radio" per n.310 posti auto pubblici e n.133 posti auto privati, per una spesa ammessa di L.6.179.000.000;


PREMESSO che, con la deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1998, n.442 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici prodotti dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.3043/1992;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - rep. n.317 del 23 dicembre 1993, registrato alla Corte dei Conti l'8/4/1994, Reg. n.1 Pres. fg. n.95, con il quale sono stati ammessi al contributo previsto dall'art.7 della Legge n.122/89, quale III^a annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989/1991, anno 1991, n.41 interventi del Comune di Roma fra cui quello denominato "Piazzale della Radio";

CONSIDERATO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - del 27/12/1993, registrato alla Corte dei Conti il 23/4/1994 Reg. n.1 Pres. fg. n.136, con il quale si è provveduto all'impegno pluriennale dei fondi a carico del Cap. 7651 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il pagamento del contributo a favore dell'ATAC, società concessionaria del Comune di Roma per la realizzazione e gestione del parcheggio denominato "Piazzale della Radio";

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - del 8/2/1996, registrato alla Corte dei Conti il 9/4/1996, Reg. n.1 Pres. fg. n.230, concernente la parziale modifica del citato decreto 27/12/1993 e relativo al parcheggio denominato "Piazzale della Radio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma 30 settembre 1999, n.155 concernente l'adozione di una nuova scheda P.U.P. propedeutica all'approvazione del progetto del parcheggio denominato "Piazzale della Radio", che comporta



AM *bu*

variazioni delle caratteristiche dell'intervento rispetto a quello approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.3043/1992;

PRESO ATTO che le variazioni adottate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.155/1999, per l'intervento denominato "Piazzale della Radio" consistono in:

- allargamento della superficie interessata dall'intervento che passa da 3000 mq. a 24.000 mq. - la destinazione urbanistica attuale delle nuove aree è "sede stradale", "zona B2", "ZONA D" e "ZONA N" -;
- aumento del dimensionamento del parcheggio che risulta composto da n.499 posti auto, 48 box e n.51 posti moto, articolati su tre piani interrati collegati da rampe;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma relativamente all'intervento denominato "Piazza della Radio", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I - Sez.3 e trasmesso con nota prot. n.964 del 27/1/2000;

PREMESSO che nella citata deliberazione, di aggiornamento del P.U.P. del Consiglio Comunale di Roma n.442/1991, è stato approvato l'elenco "parcheggi sostitutivi della sosta su strada", comprendente il parcheggio di "Via Tripoli", su di un'area di circa 7000 mq., consistente nella realizzazione di un parcheggio multipiano ad unica rampa interrato, a raso e in elevazione;

PREMESSO che con la citata deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 1992, n.3043, assunta con i poteri del Consiglio Regionale, è stata approvata, per la 3^a annualità 1991, la realizzazione del parcheggio multipiano ad unica rampa interrato, a raso ed in elevazione denominato "Via Tripoli" per n.753 posti auto pubblici e n.322 posti auto privati, per una spesa ammessa di L.7.252.000.000;

PREMESSO che, con la deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1998, n.442 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici prodotti dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.3043/1992;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - rep. n.317 del 23 dicembre 1993, registrato alla Corte dei Conti l'8/4/1994, Reg. n.1 Pres. fg. n.95, con il quale sono stati ammessi al contributo previsto dall'art.7 della Legge n.122/89, quale 3^a annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989-1991, anno 1991, n.41 interventi del Comune di Roma fra cui quello denominato "Via Tripoli";

CONSIDERATO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - del 27/12/1993,



AM *Lu*

registrato alla Corte dei Conti il 23/4/1994 Reg. n.1 Pres. fg.n.158, con il quale si è provveduto all'impegno pluriennale dei fondi a carico del Cap.7651 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il pagamento del contributo a favore dell'ATAC, società concessionaria del Comune di Roma per la realizzazione e gestione del parcheggio;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane - dell'8/2/1996, registrato alla Corte dei Conti il 9/4/1996, Reg. n.1 Pres. fg. n.211, concernente la parziale modifica del citato decreto 27/12/1993 e relativo al parcheggio denominato "Via Tripoli";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma 29 settembre 1999, n.153 concernente l'adozione di una nuova scheda P.U.P. propedeutica all'approvazione del progetto del parcheggio denominato "Via Tripoli", che comporta variazioni alle caratteristiche dell'intervento rispetto a quello approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n.3043/1992;

PRESO ATTO che le variazioni adottate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.153/1999, per l'intervento denominato "Via Tripoli", consistono in:

- nove piani di parcheggio previsti complessivamente, rispetto ai cinque della scheda P.U.P. precedente, di cui tre interrati più uno a raso, adibiti a parcheggio, un piano commerciale più quattro piani in elevazione, sopra il piano commerciale adibiti a parcheggio;
- aumento del dimensionamento del parcheggio che risulta composto da n.932 posti auto e n.83 posti moto;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Roma relativamente all'intervento denominato "Via Tripoli", espresso dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I - Sez.3 e trasmesso con nota prot. n.1318 del 27/1/2000;

VISTE le Leggi regionali n.6/99 e n.7/99;
VISTA la Legge n.127/99;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con i pareri favorevoli, di massima, con prescrizioni, dell'Assessorato "Urbanistica e Casa" - Settore 44 trasmessi con nota prot. n.1355 del 28/1/2000 e con nota prot. n.1734 del 4/2/2000 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e fatte salve le determinazioni di competenza dell'Ass.to Urbanistica e Casa", la modifica della deliberazione della Giunta Regionale n.3287 del 30 aprile 1991, con la quale sono stati approvati i Programmi Urbani




[Handwritten signatures and initials]

dei Parcheggi comprendenti gli interventi per le due annualità 1989 e 1990 ed è stato predisposto l'elenco degli interventi da ammettere a contributo per la I^ annualità 1989, secondo l'elenco che reca l'indicazione delle nuove localizzazioni, le variazioni tipologiche e dimensionali e la forma di realizzazione e gestione, meglio specificate in premessa, fermi restando i Comuni ammessi a contributo, compresi nell'elenco della D.G.R. n.3287/1991, di seguito riportato:

- 1 - Comune di Frosinone parcheggio denominato "Stazione Ferroviaria" (Area Frasca), dotato di n.348 posti auto e n.34 posti moto pubblici a rotazione, tipologia costruttiva "mista" (sottosuolo con funzionamento a rampe ed in elevazione), forma di realizzazione e gestione "in concessione", spesa ammessa L.5.078.000.000;
- 2 - Comune di Rieti parcheggio denominato "V.Mazzini" (Piazza Oberdan - Piazza Mazzini), dotato di n.285 posti auto pubblici a rotazione, tipologia costruttiva "sottosuolo con funzionamento a rampe", forma di realizzazione e gestione "in concessione", spesa ammessa L.5.600.000.000;
- 3 - Comune di Nettuno parcheggio denominato "Cimitero Americano", dotato di n.82 posti auto pubblici a rotazione, tipologia costruttiva "a raso", forma di realizzazione e gestione "diretta", spesa ammessa L.205.000.000;
- 4 - Comune di Acquapendente parcheggi denominati "Via Oriolo", "Loc.Cimitero o Cufone", "Zona San Leonardo-Via Corniolo", dotati complessivamente di n.255 posti auto pubblici a rotazione, tipologia costruttiva "a raso", forma di realizzazione e gestione "diretta", spesa ammessa L.605.000.000;
- 5 - Comune di Sezze parcheggio denominato "Porta S.Andrea" (anche detto "S.Andrea") dotato di n.320 posti auto pubblici a rotazione, tipologia costruttiva "a raso", forma di realizzazione e gestione "diretta", spesa ammessa L.705.000.000;

2) di rimandare la valutazione della possibilità di approvare la variante al Programma Urbano Parcheggi del Comune di Viterbo, in special modo all'intervento di "Valle di Faul", alla ripresentazione del progetto secondo le indicazioni riportate nel parere trasmesso dall'Assessorato "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio IV prot. n.1864 del 8/2/2000, che sarà notificato da questo Assessorato al Comune stesso;

3) di approvare la convenzione approvata dal Comune di Frosinone con deliberazione della Giunta n.291/98 con le



modifiche di cui in premessa;

4) di non accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la variante al Programma Urbano dei Parcheggi adottata dal Comune di Sezze con deliberazione del Consiglio n.11/96;

5) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e fatte salve le determinazioni dell'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa", la variante al Programma Urbano Parcheggi adottato dal Comune di Sezze (LT) con deliberazione consiliare n.31/1998 a condizione che l'Amministrazione comunale ottemperi a quanto prescritto nei pareri espressi dall'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio 5 e dall'U.A.P.A., trasmessi con nota prot. n.1734 del 4/2/2000, che si intendono integralmente facenti parte sostanziale della presente deliberazione;

6) di soprassedere, per le succitate motivazioni, all'approvazione degli interventi compresi nel decreto rep.136/91 afferenti i sottoelencati Comuni:

Filettino
Guarcino
Velletri


7) di confermare l'ammissione a contributo degli interventi riportati nell'elenco di cui al punto 1) della presente deliberazione, con le variazioni indicate in premessa e gli importi di spesa ammessa ivi indicati che costituiscono l'importo di riferimento per il calcolo del contributo regionale;

8) di stabilire che una eventuale riduzione dei posti di parcheggio effettivamente realizzati comporterà una riduzione della spesa ammessa qualora la spesa ammissibile, derivante dal prodotto del numero dei posti per i costi standard di cui all'art.4 del D.M. n.41/90, risultasse minore della spesa ammessa a contributo;

9) di stabilire che eventuali differenze, in diminuzione, tra l'importo per il quale viene concesso il mutuo al Comune o al concessionario e la spesa ammessa, anche a parità di posti di parcheggio realizzati, comporterà una proporzionale riduzione del contributo regionale;

10) di stabilire che il contributo di cui all'art.4 della Legge n.122/1989, comma 2, lett. a), come specificato dall'art. 6, comma 2 del D.M. n.41/1990, in favore dei Comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, sarà corrisposto semestralmente e in via posticipata, per n.10 annualità, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e P restiti e sulla base di un piano d'ammortamento della durata di n.15 anni;

- 11) di stabilire che i Comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, dovranno assumere a proprio carico la quota di mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., eccedente il contributo regionale;
- 12) di stabilire che il contributo regionale in favore dei soggetti cui i Comuni abbiano affidato in concessione la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate, nonché da istituti di credito esteri, secondo le modalità di cui all'art.4 della Legge n.122/1989, comma 2, lett. b), come specificato dall'art. 6, comma 3 del D.M. n.41/1990, verrà corrisposto, semestralmente e in via posticipata, in misura pari al 4,20% della spesa ammessa per n.10 annualità;
- 13) di stabilire che i soggetti cui i Comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi, dovranno assumere a proprio carico l'onere relativo alla quota di mutuo eccedente il contributo regionale;
- 14) di stabilire che la spesa relativa, per n.10 anni, alla realizzazione degli interventi riportati nell'elenco di cui al punto 1) della presente deliberazione, sarà calcolata sulla base di ciascuna spesa ammessa e impegnata successivamente con determinazioni dipartimentali a favore di ciascun Comune, tenendo conto dello stato degli adempimenti prescritti dalla Legge n.122/89, art.3, ann.tà 1989 e dal D.M. n.41/90;
- 15) di dare atto che i Comuni che hanno realizzato, a tutt'oggi, gli interventi previsti e per i quali sono già state attivate le procedure di finanziamento regionale sono quelli di Veroli e Antrodoco (v.DGR n.671/99 e DGR n.5436/98);
- 16) di approvare, per le citate motivazioni e fatte salve le determinazioni dell'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa", il Programma Urbano dei Parcheggi adottato dal Comune di Subiaco (Rm.) con deliberazione consiliare n.16/1997 a condizione che il Comune ottemperi a quanto prescritto nel parere espresso dall'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio 2 e trasmesso con nota prot. n.3041 del 2 settembre 1999;
- 17) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con il parere favorevole, di massima, con prescrizioni, dell'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44, trasmesso con la citata nota prot. n.1355 del 28/1/2000 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e fatte salve le determinazioni di competenza dell'Assessorato "Urbanistica e Casa", la variante al Programma Urbano dei Parcheggi, adottata dal Comune di Scandriglia (Ri.) con deliberazione consiliare 11 gennaio 1999, n.26, e consistente nella sostituzione dell'intervento

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'G.'. In the center, there is a signature that looks like 'Cun'. To the right of 'Cun', there are two more signatures: one that is a large, bold 'AM' and another that is a cursive signature, possibly 'e' or 'er'.

denominato "Via Roma" con un altro parcheggio nel capoluogo, localizzato lungo la strada principale di accesso al centro storico;

18) di approvare, altresì, la sostituzione nell'elenco degli interventi ammissibili a contributo e nell'elenco degli interventi ammessi a contributo, entrambi approvati con la citata deliberazione di Consiglio Regionale n.471/1998, del parcheggio "Via Roma" nel Comune di Scandriglia (RI) con il nuovo parcheggio nel capoluogo, con le seguenti caratteristiche:

- posti auto pubblici a rotazione n.90, tipologia costruttiva "a raso", forma di realizzazione e gestione "diretta", tipologia funzionale "B/a", spesa ammessa L.225.000.000;

19) di stabilire, che per il nuovo parcheggio nel capoluogo, sia valido tutto ciò che nella citata deliberazione di Consiglio Regionale n.471/1998 è stato stabilito per il parcheggio denominato "Via Roma";

20) di approvare, sulla base del parere favorevole, di massima con prescrizioni, dell'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I - Sez.3[^] - prot. n.1497 del 14/6/1999, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, perfezionato nel corso della riunione tenutasi presso il Dipartimento Regionale Mobilità e Trasporti il 19/10/1999 convocata con nota prot. n.6493/MT/49 del 12/10/1999 - per le motivazioni espresse in premessa e fatte salve le determinazioni di competenza dell'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa", la variante al Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Roma, relativamente all'intervento denominato "Osteria del Curato" adottata dal Comune di Roma secondo l'iter procedurale indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e fatti salvi eventuali elementi ostativi quali motivi di origine geologica e di usi civici e fatti salvi i diritti di terzi interessati dall'intervento;

21) di approvare, sulla base dei pareri favorevoli con prescrizioni dell'Assessorato regionale "Urbanistica e Casa" - Settore 44 - Ufficio I - Sez.3[^] - prot. n.964, n.1318 e n.1319 del 27/1/2000 che si intendono integralmente facenti parte della presente deliberazione e per le motivazioni espresse in premessa, fatte salve le determinazioni di competenza dell'Assessorato Regionale "Urbanistica e Casa", le varianti al Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Roma, relative agli interventi denominati "Via Taranto" - "Piazzale della Radio" - "Via Tripoli", adottate dal Comune di Roma secondo l'iter procedurale indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Am

Eu

[Handwritten signature]

22) di confermare l'ammissione al contributo, di cui all'art.7 della Legge n.122/1989 ed all'art.6 del D.M.n.41/1990, prevista dai citati decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane - rep.113 del 16/7/1991, II^ annualità 1990 e rep.317 del 23/12/1993 per la III^ annualità 1991, per gli interventi, con le varianti indicate in premessa, di seguito elencati:

- per la II^ annualità 1990 -

- 1 - parcheggio denominato "Osteria del Curato" di n.1.962 posti auto, per una spesa ammessa di L.15.776.000.000;
- 2 - parcheggio denominato "Via Taranto" di n.700 posti auto, per una spesa ammessa di L.5.184.000.000;

- per la III^ annualità 1991 -

- 3 - parcheggio denominato "Piazzale della Radio" di n.499 posti auto e n.51 posti moto, per una spesa ammessa di L.6.179.000.000;
- 4 - parcheggio denominato "Via Tripoli" di n.932 posti auto e n.51 posti moto, per una spesa complessiva di L.7.252.000.000;

23) di stabilire che il contributo, di cui all'art.7 della Legge n.122/1989 ed all'art.6 del D.M. n.41/1990, derivante dalle succitate spese ammesse, sarà impegnato successivamente con determinazioni dipartimentali, tenendo conto delle ottemperanze, a carico del Comune di Roma, prescritte dalla Legge n.122/89 e dal D.M. n.41/90;

24) di stabilire che i posti di parcheggio, in mancanza di un esplicito riferimento in proposito del Comune di Roma riguardo agli interventi denominati "Osteria del Curato", "Via Taranto", "Piazzale della Radio" e "Via Tripoli", si intendono tutti "pubblici a rotazione" e che, la eventuale riduzione di questi posti effettivamente realizzati rispetto a quelli corrispondenti alla spesa ammessa a contributo calcolata in base all'art.4 del D.M. n.41/1990, per una qualsivoglia ragione, comporterà la conseguente diminuzione proporzionale della spesa ammessa e quindi del contributo regionale;

25) di stabilire che è competenza di ciascun Comune, relativamente ai rispettivi interventi ammessi a contributo con la presente deliberazione, l'accertamento della "fattibilità" delle opere da ogni punto di vista e l'ottenimento di tutte le approvazioni e "nulla osta" necessari e preventivi alla realizzazione dell'opera presso gli Enti competenti nonché, infine, l'osservanza delle prescrizioni regionali e delle vigenti norme riguardo alla completa abolizione delle barriere architettoniche;



AM
bu

[Handwritten signature]

- 26) di stabilire, in particolare, che qualora i progetti ricadano in area naturale protetta o in area di esondazione o sull'area dell'intervento siano presenti vincoli paesaggistici e idrogeologici, o siano vicini ad aree a rischio per la presenza di depositi od impianti soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. n.175/1988, i progetti dovranno essere sottoposti, ai sensi della D.G.R. n.3879 del 13/7/1999, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), prevista dal D.P.R. 12/4/1996 e per questo motivo i Comuni interessati dovranno rivolgersi all'apposita struttura presso l'Assessorato Regionale U.T.V.R.A. - Settore 69 - Ufficio V.I.A. - Sede distaccata di Via del Caravaggio n.99 - 00147 ROMA; qualora invece l'area dell'intervento non ricadesse in una delle condizioni sopra citate, le Amministrazioni Comunali interessate dovranno comunque prevedere nel progetto le opere e adottare i provvedimenti prescritti dalla citata D.G.R. n.3879/1999;
- 27) di stabilire che l'approvazione del P.U.P. e delle varianti ai P.U.P. comunali e l'ammissione a contributo dei rispettivi interventi, effettuate con la presente deliberazione, sono subordinate alla "fattibilità" delle opere stesse ed, in particolare, all'assenza di elementi ostativi quali motivi di origine idrogeologica ed usi civici, nonché diritti di terzi, interessati dagli interventi;
- 28) di stabilire che ciascun Comune, interessato dalla presente deliberazione, qualora il rispettivo intervento compreso nel P.U.P. e nelle varianti ai P.U.P., approvate con la presente deliberazione, dovesse risultare "non fattibile", è tenuto ad informare, tempestivamente, la Regione Lazio che prenderà atto della non realizzabilità e provvederà, di conseguenza, agli atti di competenza;
- 29) di stabilire che, qualora per modifiche progettuali, dettate da qualsivoglia motivo, si determini una variazione negli elementi essenziali previsti nella Legge n.122/89 per gli interventi inseriti nel P.U.P. e nelle varianti ai P.U.P., approvate con la presente deliberazione, ed in particolare nella localizzazione degli interventi, nel loro dimensionamento in termini di posti auto pubblici a rotazione commisurati alle spese ammesse a contributo, nella tipologia costruttiva e funzionale, nonché nella forma di realizzazione e gestione dei parcheggi, i Comuni interessati dovranno adottare una nuova variante al P.U.P. e sottoporla all'esame della Regione Lazio;
- 30) di dare mandato all'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità di fornire ai Comuni disposizioni circa le procedure e i criteri relativi alla concessione dei contributi;
- 31) di trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni la presente deliberazione.


AM
Qu

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 della Legge 127/97.

a1392

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lipnello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa



ALLEG. alla DELIB. N. 496
DEL 22 FEB. 2000

28 GEN. 2000

All'Assessorato Opere e Reti
Sede
Alla c.a. del dott. Giovannetti

SETTORE 44
PROT. N. 4355

REGIONE LAZIO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA' U. T. P.
1 FEB. 2000
Prot. <u>0593/MT/49</u>

Oggetto: Programma Urbano dei Parcheggi:

- 1 - Pareri preliminari sui PUP
- 2 - Pareri preliminari sugli interventi oggetto di rimodulazione



II SETTORE

Relativamente al punto 1 dell'oggetto:

Considerata l'opportunità che per gli interventi previsti dai PUP in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti venga comunque assicurato il rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in materia urbanistica e, in particolare, prevista la pubblicità delle scelte poste in essere dalle Amministrazioni Comunali;

Ritenuto altresì necessario che si giunga per essi ad una definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale solo dopo l'emissione dei diversi pareri preliminari e/o obbligatori previsti dalle leggi vigenti (es. L. 1089/39, L. 1497/39, L. 64/74, LR 59/85) ai fini dell'istruttoria urbanistica e dopo la verifica del rispetto delle norme di tutela di diverso ordine vigenti (LR 30/74, LR 52/76, LR 29/97, LR 24/98, ecc.);

è dell'avviso

di ritenere utile la specificazione già introdotta nelle precedenti Deliberazioni di Consiglio Regionale con la seguente dizione: "fatte salve le determinazioni di competenza dell'Ass.to Urbanistica e Casa".

Relativamente al punto 2 dell'oggetto:

alla luce delle precedenti considerazioni, esaminate le richieste di rimodulazione trasmesse per le vie brevi agli Uffici di competenza di questo Settore,

esprime

le seguenti valutazioni di massima favorevoli relativamente agli interventi di:



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

1. Acquapendente (VT)
2. Rieti
3. Scandriglia (RI)
4. Nettuno (RM)
5. ~~Sora (FR)~~
6. Frosinone

Per quanto riguarda gli interventi relativi alle proposte di Frosinone, Rieti, Scandriglia e Acquapendente si accludono i pareri resi dagli Uffici competenti che si condividono.

Per quanto riguarda l'intervento di Viterbo e Sezze si rimanda ad una fase immediatamente successiva la trasmissione del parere, in quanto occorre completare le verifiche di compatibilità paesaggistica della proposta, ricadente in ambito di particolare valenza ambientale.

Le Amministrazioni Comunali interessate, laddove necessario, provvederanno successivamente a sottoporre i relativi progetti alle procedure necessarie a perseguire la variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Si restituiscono con la presente gli atti ed elaborati trasmessi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Arch. Antonino Bianco





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Settore 44
Ufficio IV
Prot. n.

All'Assessorato Opere e Reti
di Servizi e Mobilità
Settore 49 Ufficio 1°
S E D E

OGGETTO. Legge 122/89 - Programma Urbano dei Parcheggi.
Comune di Acquapendente (VT).

Parere Urbanistico del Settore 44 - Pianificazione Comunale.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.9.97, di
adozione della variante al Piano Urbano dei Parcheggi.

VISTA la successiva Delibera di Giunta Comunale n. 280 del
11.9.98, di individuazione dei parcheggi di scambio con servizi di
trasporto pubblico.

VISTI gli elaborati tecnici a corredo delle succitate deliberazioni.

PREMESSO

La verifica urbanistica è stata effettuata sia sulle previsioni del
P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n. 3575 del 17.5.91, che sulle
previsioni contenute nella variante generale al PRG adottata
dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 12 del 9.3.93, discussa in
C.T.C.R. nella seduta del 18.12.98, ed attualmente in fase di esame delle
controdeduzioni comunali.

Le aree individuate dalla citata D.G.R. n. 280 dell'11.9.98 risultano
localizzate in Via Oriolo, Zona S.Leonardo - Via Corniolo e Località
Cimitero o Cufone e per quanto riguarda le prime due vengono
riconfermate le previsioni del PRG vigente da parte della Variante
Generale adottata.

CONSIDERATO

Per quanto riguarda la localizzazione prevista in Via Oriolo
trattasi di area sita all'interno della perimetrazione del Centro Storico,
classificata come zona A e destinata a parcheggio dal PRG adottato.



L'area individuata in zona S.Leonardo - Via Corniolo, ricade in zona classificata dal PRG adottato come sottozona F1 - Aree per attrezzature pubbliche di servizio connesse agli insediamenti all'interno del perimetro del Centro Storico classificato come zona A, ove, secondo il punto d) del relativo paragrafo che la disciplina sono consentite "aree di parcheggio" (articolo 10 delle N.T.A.)


L'area prevista in località Cufone posta in adiacenza della zona di ampliamento dell'area cimiteriale, ricade di conseguenza, nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale e risulta classificata come zona agricola E - sottozona E3 - disciplinata dall'art. 9 delle N.T.A.

Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico, l'area del Cimitero non risulta vincolata ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85, mentre le aree relative ai parcheggi di Via Oriolo e della zona di S.Leonardo - Via Corniolo risultano solo in minima parte interessate dalla fascia di rispetto dell'acqua pubblica per la presenza del fosso di Quintolema ma escluse dal vincolo perché entrambe ricadenti nella zona A del Centro Storico.

La ragione di quanto sopra riportato, e del carattere di pubblica utilità che il programma urbano dei parcheggi approvato riveste e preso atto della riconferma di previsioni del PRG, ancorché adottato, ad eccezione di quella in località Cimitero o Cufone e che le medesime non contrastano con particolari esigenze di tutela, si ritiene di poter esprimere il

PARERE

Che le localizzazioni dei parcheggi in località Cimitero o Cufone, in via Oriolo ed in zona S.Leonardo - Via Corniolo adottate dalla D.C.C. n. 66 del 30.9.97 e successiva D.G.C. n. 280 del 11.9.98, siano ai soli fini urbanistici, ammissibili.



IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
(Arch. Vittorio Censoni)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 4
AD INTERIM
(Arch. Antonello Carotenuto)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Antonino Bianco)

122ap/lc



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Settore 44
Ufficio 6°
Roma, 29 novembre 1999

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Comune di Frosinone
Progetto per la realizzazione di parcheggio adiacente alla Stazione
Ferroviaria - Area Frasca.
P.U.P. legge 122/89

Dagli elaborati tecnici trasmessi si rileva che il progetto per il parcheggio "Area Frasca" viene individuato come il n. 4 del Programma urbano parcheggi approvato dal Comune di Frosinone ai sensi della legge 122/89 con delibere C.C. n. 5/91 e n. 73/95 è ubicato nei pressi della Stazione ferroviaria.

L'area ove previsto il parcheggio è attualmente classificata dal vigente PRG comunale parte come "zona CR" (recupero edilizio) e parte come "verde pubblico"; nella proposta progettuale, quindi, viene classificata come "F - parcheggi" e quindi in variante al PRG.

Il Comune ha approvato il progetto ricorrendo alle procedure di cui alla legge 1/78 ai soli fini delle procedure espropriative con delibera n. 58 del 30.6.99, (che aggiorna le citate delibere C.C. n. 5/95 e 73/95) nella quale, però non si cita la variante al PRG e, comunque, non ha avuto seguito presso l'Assessorato Urbanistica e Casa per l'approvazione di rito; ritiene invece acquisita la variante al PRG dall'atto della Giunta Regionale n. 3287 del 30.4.91 che approvava il P.U.P. adottato con delibera C.C. n. 7 del 30.1.91.

Sempre nella stessa delibera si dà atto che l'area non è soggetta ai vincoli di cui alle leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85 né soggetta a gravami di uso collettivo o usi civici.

Manca, però, il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 per la variante urbanistica.

Fatti quindi salvi eventuali elementi ostativi di natura archeologica ed ambientale, nonché le procedure di V.I.A. se ricorrenti, sotto il profilo urbanistico la variante in argomento, dal momento che, comunque, modifica precedenti progetti per i quali l'intervenuta approvazione della Giunta regionale potrebbe configurarsi anche come approvazione della variante urbanistica, dovrà essere sottoposta al parere regionale dell'Assessorato scrivente, a motivo, in più, della variazione della consistenza progettuale dichiarata nella citata delibera comunale.

Nella fattispecie il Comune potrà ricorrere alle procedure di cui alla legge 1/78.

Il Dirigente Ufficio 6 - Arch. Bernardino Cinardi

C:\Documenti\PUP frosinone.DOC



28 GEN. 2000

Sett. 44
UFF. 3

PROT. 282

REGIONE LAZIO
Assessorato ^{Roma} Opere e Reti di
Servizi E Mobilità Settore 49
Uff. 1
all'attenzione del
Dr. Alessandro Pierdomenico

PARERE

Oggetto : Legge n. 122/89. Art. 3 II' ann.tà 1990 - Comune di Scandriglia (RI). Parcheggio nel capoluogo. P.U.P. legge 122/89.

Premesso che il Comune di Scandriglia con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/1997 definiva il Programma Urbano Parcheggi ai sensi della L. 122/89, individuando un area ubicata in via Roma, di proprietà dell'Istituto Religioso Maestre Pie Filippini con una previsione di spesa di £. 1.200.000.000.

Premesso che l'atto di approvazione del Programma costituisce altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

In base alle disposizioni della L. 122/89 il programma urbano dei parcheggi, approvato qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi.

Rilevato che la Regione Lazio con Deliberazione Regionale del Consiglio Regionale n. 471 del 30/09/1998 ha concesso al Comune di Scandriglia un contributo di £. 225.000.000 per la realizzazione di un parcheggio a raso, contenuto nel Programma Urbano sopra richiamato per un totale di 90 posti auto.

Vista la richiesta della Regione Lazio, Dipartimento Mobilità e Trasporti n. prot. 2760 del 15/07/1999 con la quale si sollecita la definizione del progetto esecutivo dell'opera.

Vista la richiesta del Sindaco di Scandriglia del 17/07/1999 di devoluzione del contributo del parcheggio per un altro sito in una località diversa da quella sopradescritta.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11.09.1999 con la quale l'Amministrazione Comunale approva la variazione del programma urbano dei parcheggi, con lo spostamento del parcheggio da via Roma in un'altra località sita nel capoluogo (distinta in Catasto al foglio catastale n. 23 particelle 133 p, 193 p, 194 p, 195 p, 196 p.)





Roma, 11/10/1999

2)

Visto il P.D.F. del Comune di Scandriglia approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 585 del 31/03/1970.

Visto il P.R.G. del Comune di Scandriglia adottato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 31/07/1997.

Visti gli elaborati tecnici trasmessi si rileva che il parcheggio di nuova localizzazione risulta ubicato nei pressi della provinciale per Orvinio su di un'area di 2.500 mq. dimensionato per 90 posti auto.

Considerato che l'intervento previsto è ubicato nelle immediate vicinanze del Centro Storico Zona A sia di P.d.F. che di P.R.G..

L'area del parcheggio è destinata a:
nel vigente P.d.F. in zona E 2 (abitazioni)
nel adottato P.R.G. zona parcheggi

L'area risulta vincolata dalla L. 1497/39 (D.G.R. n. 3307 del 16.06.87) e 431/85, di cui ai D.M. 22.10.1985 e D.M. 15.10.1985 (art. 1 ter e quinquies).

PARERE

Che la realizzazione del parcheggio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 11.09.1999 così come individuato nel progetto preliminare sia, ai soli fini urbanistici, ammissibile e rispondente ai criteri ed alle finalità della L. n. 122/89. Tale parere è subordinato alla condizione che l'Amministrazione Comunale acquisisca sul progetto definitivo, il dovuto parere dell'art. 7 della legge 1497/39. Inoltre dovrà essere acquisito, considerata la sismicità dell'area, il parere ai sensi dell'articolo 13 della l. 64/74.

Il Funzionario Istruttore
(arch. Valter Campanella)

Il Dirigente dell'Ufficio 3
(arch. Antonello Carotenuto)

Il Dirigente del Settore 44
(arch. Antonino Bianco)



V.C.



Assessorato
Urbanistica e Casa

Settore 44
Ufficio III°
Prot. 1348

28 GEN. 2000

All'Assessorato Opere e Reti di Servizi
e Mobilità Settore 49 Ufficio I°
SEDE

Oggetto: Legge 24.3.1989 n°122 Programma Urbano dei Parcheggi
Comune di Rieti **Parcheggio**"Piazza Oberdan – Piazza Mazzini "posti auto n°280

PARERE URBANISTICO

In relazione alla richiesta di parere sul progetto esecutivo delle opere descritte in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni:

Visti gli elaborati, l'ubicazione e la corografia di progetto, così come individuati nel progetto esecutivo approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale di Rieti n°244 del 24.6.1999.

Visto il Piano Regolatore di Rieti approvato con D.M.n°1788 del 31.3.1972 e successive varianti.

Visti gli articoli 3 e 6 della Legge 24.3.1989 n°122

Viste sia la Legge regionale 6.7.1998 n°24, che la Deliberazione della Giunta Regionale 30.7.1999 n°4475 "Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P ambito territoriale n.5 Rieti

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n°29 del 29.1.1991 è stato adottato il Programma Urbano dei Parcheggi.

L'atto di approvazione del Programma costituisce altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

In base alle disposizioni dei sopracitati articoli della L.122/89 il programma urbano dei parcheggi approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi.

p.e.e.



Considerato che

L'intervento previsto ubicato all'interno del perimetro della zona A della città di Rieti risulta interessare esclusivamente le zone di P.R.G. destinate alla viabilità (articoli 18 e 19 delle N.T.A.)

La realizzazione del parcheggio interrato è finalizzata ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone vocate a traffico limitato quali aree di pregio storico artistico, museale, mediante la sosta dei veicoli per periodi di tempo limitati

L'area interessata dall'intervento risulta marginalmente interessata da specifico vincolo paesistico emesso ai sensi della legge 1497/39 (D.M. 12.12.1964 "Zone lungo il fiume Velino").

In particolare il vincolo interessa l'area riservata le due rampe d'accesso al parcheggio adiacenti la sede stradale di viale Morroni prospiciente il piazzale della stazione FF.SS.

La scelta ipogea del parcheggio non comporta stravolgimento al pregevole intorno degli edifici prospettanti le aree.

Comunque dovrà essere oggetto di particolare attenzione, la scelta dell'arredo urbano da destinare al soprasuolo, la conservazione delle alberature esistenti e di nuovo impianto, gli spazi verdi esistenti e di progetto, le rampe d'accesso del parcheggio.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter esprimere il seguente

PARERE

Che la realizzazione del parcheggio interrato sito nelle piazze Oberdan e Mazzini della città di Rieti così come definito nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°244 del 24.6.1999, sia, ai soli fini urbanistici, ammissibile e rispondente ai criteri ed alle finalità della L.n°122/89.

Tale parere, è subordinato alla condizione che l'Amministrazione Comunale, stante la presenza se pur marginale del vincolo 1497/39 nella zona in cui si interviene, la tipologia ipogea dell'opera da realizzare, ottemperi ai dettami indicati nella D.G.R. 30.3.1999 n°1838 con particolare riguardo alla dovuta mitigazione delle interferenze ambientali connesse alle opere da realizzare; acquisisca, in fase esecutiva, sia il dovuto parere dell'articolo 7 della legge 1497/39, che il parere della Soprintendenza Archeologica del Ministero Beni Culturali e Ambientali.

Inoltre dovrà essere acquisito, considerata la sismicità dell'area, il parere ai sensi dell'articolo 13 della L.64/74.

Il Funzionario Istruttore
(arch. Gianfranco De Marco)

Il Dirigente dell'Ufficio III°
(arch. Antonello Carotenuto)

Il Dirigente del Settore 44
(arch. Antonio Bianco)





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

4 FEB. 2000

Settore 44
Prot. n. 1734

D'UFFICIO

All' Assessorato Opere e Reti
Sede
Alla c.a. del dott. Giovannetti

OGGETTO: Programma Urbano dei Parcheggi, L.122/89.
Comune di Sezze, Del. Cons. n.31 dell'11/05/98.

A seguito della nota prot. n. 1655 in data 28/1/2000 con la quale questo Settore ha trasmesso il Programma Urbano dei Parcheggi e rimandato ad una fase immediatamente successiva la trasmissione del parere del Comune di Sezze, si invia il parere urbanistico e parere ambientale riferiti al P.U.P di cui alla DEL. Cons. n. 31 dell'11/5/98.

Si restituiscono con la presente gli elaborati trasmessi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Arch. ~~Antonio~~ Bianco

ALLEG. alla DELIB. N. ⁴⁹⁶.....
DEL 22 FEB. 2000.....

REGIONE LAZIO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA' U. T. P.
7 FEB. 2000
Prot. <u>0756/MT/40</u>



Architetto Laura Savelli



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

4 FEB. 2000

Settore 44

Ufficio 5°

Prot. n.° 4234

All'Assessorato Opere e Reti di Servizi e mobilità
Settore 49 Ufficio 1°
SEDE

OGGETTO : Comune di Sezze (LT).
Programma Urbano dei Parcheggi, L. 122/89. Del. Cons.n.31
dell'11/05/1998.
Parere Urbanistico e Parere ambientale espressi con riserva.

Il programma in oggetto è stato inviato a questo Ufficio dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità per il relativo parere urbanistico.

Il P.U.P., predisposto ai sensi della L.122/88, di cui alla Del. Cons. n.31 dell'11.05.1998, modifica il programma già adottato con Del. Cons. n.5 del 22.01.1991 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3287 del 30.04.1991.

CONSIDERAZIONI

Il programma predisposto dal Comune di Sezze è di notevole rilevanza ed ha le caratteristiche di un piano con forti implicazioni urbanistiche. L'obiettivo è quello di dare un assetto complessivo al problema del traffico anche attraverso la realizzazione di consistenti parcheggi attorno all'area del centro storico, per garantire la maggiore fruibilità attraverso l'accessibilità pedonale, in vista del suo auspicato ripopolamento.

I parcheggi attualmente proposti sono 10. Tra questi non sono compresi alcuni dei parcheggi proposti dal programma precedente in quanto già realizzati o in fase di realizzazione con somme di bilancio comunale o da parte della Regione Lazio e delle ferrovie dello Stato.

Otto dei dieci parcheggi proposti sono situati in zone vincolate ai sensi della L.1497/39, pertanto questo Settore analizzerà singolarmente le diverse aree sia dal punto di vista ambientale che da quello urbanistico.

Architetto Laura Savelli





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Questo Settore esprime il parere urbanistico di cui in oggetto con riserva, in quanto gli elaborati inviati sono carenti della seguente documentazione che dovrà essere fornita dal Comune:

- parere Ass. LL.PP. ai sensi dell'art. 13 delle Legge 64/74 per la variante urbanistica
- certificato idrogeologico

Il Comune di Sezze ci ha fornito un attestato firmato dal Sindaco in cui è dichiarata l'assenza di usi civili nelle aree oggetto del P.U.P.

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico è prevista verifica V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e della Direttiva 85/337/CEE dell'8/4/97.

A seguito dell'approvazione del primo programma urbano dei parcheggi del Comune di Sezze da parte dell'assessorato Opere e Reti di Servizi e mobilità - approvazione che ha costituito variante al P.R.G., ai sensi della L.122/89 - , i progetti di due dei parcheggi riproposti con il nuovo programma sono stati inviati dal Comune all'U.A.P.A. per il relativo parere ex art. 7 L. 1497/39.

Il suddetto Ufficio ci ha inviato i pareri espressi in via preliminare ed interlocutoria - vedi allegati - per i due parcheggi denominati "S.Andrea" e "Porta Pascibella". Anche il Settore 44 esprime in questa istruttoria il parere ambientale con "riserva", in quanto, ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale 24/98, decorso inutilmente il termine del 31/12/1999, data indicata per l'approvazione del P.T.P.R., sono scattate le norme di salvaguardia per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dalla L.1497/39. Pertanto per queste aree il parere ambientale non può essere che interlocutorio ed espresso con riserva.

Con la Del. Cons. n. 31/98 il Comune di Sezze propone i seguenti 13 parcheggi; i primi tre sono esclusi dalla richiesta di approvazione.

PARCHEGGIO N° 1 PORTA PASCIBELLA

Già realizzato dall'amministrazione comunale.

PARCHEGGIO N° 2 SEZZE SCALO

In fase di realizzazione da parte della Regione e delle ferrovie dello Stato.

PARCHEGGIO N° 3 VIA BOLOGNA

In fase di realizzazione con somme di bilancio comunale.

I seguenti parcheggi sono quelli proposti per l'approvazione:

PARCHEGGIO N° 4 S. ANDREA

Tipologia : a raso

Superficie dell'area : mq. 11800

Architetto Laura Savelli





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Numero posti : 326

Proprietà dell'area : privati

VINCOLI

L'area è sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1497/39, categoria A2.1 che si trascrive: " Riguarda aree connesse con quelle della categoria A1, in esse occorre mantenere un alto livello di tutela. In queste aree è vietata, in generale, ogni nuova costruzione, valgono i divieti del precedente art. 21, sono fatte salve le volumetrie e le destinazioni d'uso esistenti, a condizione che non contrastino, queste ultime, con il carattere naturale dei luoghi che si vogliono salvaguardare e con le necessarie opere di valorizzazione di essi. Sulle volumetrie esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro conservativo. Sono ammessi tutti quegli interventi atti alla conservazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e vegetazionale dei luoghi.


Tali opere possono comprendere, oltre tutti gli interventi di cui all'art. 21, anche le seguenti :

1. Apertura di sentieri e piste in terra battuta con ampiezza non maggiore di m. 1.50 ;
2. Creazione di radure marginali al bene da utilizzare per parcheggi ;
3. Zona di sosta attrezzate con panchine e toilettes amovibili ;
4. Restauro ed adattamenti di eventuali fabbricati esistenti per posti di ristoro, alloggio guardiani, depositi, ecc. ;
5. Attività agricole, forestali e di pastorizia, purché compatibili con le peculiarità genetiche e morfologiche dei luoghi e che non comportino trasformazioni colturali nel caso di pastorizia allo stato brado (suini, ovini, equini, ecc.), ove necessario, è consentita la realizzazione di piccoli manufatti con carattere precario strettamente necessari per tale attività."

ZONA DI P.R.G.

Zona I, Zone vincolate :

sottozona I1, vincolo di rispetto panoramico e ambientale: "è consentito, mediante singole licenze, demolire le costruzioni esistenti di un solo proprietario e costruire le stesse cubature in un solo edificio a condizione che sia stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti e che le costruzioni risultino censite in catasto alla data di adozione del P.R.G..."



Si allega il parere favorevole emesso dall'U.A.P.A., ai sensi dell'art.7 L.1497/39, espresso, come detto, con riserva.

Il Settore 44 accoglie il suddetto parere, fermo restando quanto già detto in relazione alle misure di salvaguardia che non permettono, in attesa dell'approvazione del P.T.P.R. o dello slittamento dei termini dell'approvazione, altro intervento che

Architetto Laura Savelli



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

E' prescritta verifica V.I.A.

Questo Settore esprime un parere favorevole di massima alla variante urbanistica al P.R.G.

PARCHEGGIO N°5 e N°10 - MONUMENTO

Le due aree sono adiacenti

N° 5

Tipologia : multipiano interrato (2 piani)

Superficie dell'area : mq 8000

Numero posti : 400

Proprietà dell'area : comunale

N° 10 – parcheggi pertinenziali art. 9 comma 4° legge 122/89

Tipologia : box interrati

Superficie dell'area : mq 2800

Numero posti : 150

Proprietà dell'area : Comunale

VINCOLO


Le aree sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della 1497/39 e 431/85, di categoria C1.1 : "Valgono in queste aree le prescrizioni dei Piani Regolatori e dei Piani Particolareggiati approvati"

ZONA P.R.G.

Zona F1 – parcheggio pubblico

La destinazione proposta non è in variante al P.R.G.

Per l'inserimento del parcheggio in quest'area, soggetta a vincolo paesaggistico, è prescritta verifica V.I.A.



Architetto Laura Savelli



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Il progetto, inoltre, dovrà essere sottoposto al parere dell' Ufficio Autonomo Pareri Ambientali, ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39.

Questo Settore esprime parere favorevole all'approvazione.

PARCHEGGIO N° 6 - ANFITEATRO e N°11 PIAGGE MARINE Le due aree sono adiacenti

N° 6

Tipologia : a raso

Superficie dell'area : mq 10000

Numero posti : 200 auto , 10 pullman

Proprietà dell'area : amm.ne prov.le

N° 11 - parcheggi pertinenziali

Tipologia : box interrati

Superficie dell'area : mq 1500

Numero posti : 90

Proprietà : amm.ne prov.le

VINCOLI

Una parte dell'area è sottoposta a vincolo 1497/39 e 431/85, categoria C1.

ZONA P.R.G.

Zona H1 - Parco Pubblico

Parcheggio pertinenziale. Per l'inserimento dei box non si pongono ostacoli alla variante.

Parcheggio a raso. Questa area, sulla quale viene effettuato il mercato settimanale, non ha particolare valore ambientale e consiste essenzialmente in una spianata di brecciolino e di asfalto, come rilevato dalla visita effettuata durante la missione del giorno 10.12.99. L'amministrazione tra l'altro ci ha fornito attestato firmato dal Sindaco in cui è dichiarato che l'area denominata "Anfiteatro", destinata a parco



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

pubblico, è stata inserita, in sede di predisposizione di P.R.G., ben oltre la dotazione minima degli standard.

Questo Ufficio pertanto non ravvisa motivi ostativi all'approvazione della variante.

Trattandosi di zone sottoposte a vincolo paesaggistico è prescritta verifica V.I.A.

Il progetto, inoltre, dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio Autonomo Pareri Ambientali ai sensi dell'art. 7 L. 1497/39.

PARCHEGGIO N° 7 e N° 13 – VIA FANFARA
Le due aree sono adiacenti

N° 7

Tipologia : a raso

Superficie dell'area : mq 1000

Numero posti : 19

Proprietà dell'area : Comunale

N° 13

Tipologia : box interrati

Superficie dell'area : mq 300

Numero posti : 11

Proprietà dell'area : comunale

VINCOLI


Le due aree sono sottoposte a vincolo dalla 1497/39 cat. C1.1

ZONA DI P.R.G.

Zona I1 – vincolo di rispetto panoramico e ambientale

Il parcheggio a raso inserito in quest'area servirà ai pendolari che usufruiscono della vicina fermata del pullman.

I box saranno utilizzati dagli abitanti della zona, sfornita di parcheggi.



Architetto Laura Savelli



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

L'area, posta a ridosso dell'abitato, non possiede particolari pregi ambientali e panoramici.

Pertanto si esprime parere favorevole alla variante richiesta, prescrivendo per la redazione del progetto particolare attenzione all'uso dei materiali e adeguata disposizione di alberature ed elementi vegetali.

Trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico è prescritta verifica V.I.A..

Il progetto, inoltre, dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio Autonomo Pareri Ambientali, ai sensi dell'art. 7 legge 1497/39.

PARCHEGGIO N°8 VIA PUGLIE

Tipologia: a raso

Superficie dell'area: mq 1000

Numero posti: 42

Proprietà: privati

AREA NON VINCOLATA

ZONA DI PRG

Zona H1 Parco Pubblico.

L'area è situata vicino ad una scuola elementare e in posizione centrale rispetto all'area commerciale di Sezze Scalo. Per la vicinanza con la stazione ferroviaria ha anche funzione di interscambio.

Questo Settore esprime parere favorevole alla variante prescrivendo particolare attenzione all'uso dei materiali e la piantumazione di adeguata alberatura.

PARCHEGGIO N°9 CORSO DELLA REPUBBLICA


Tipologia: a raso

Superficie area: mq 1200

Numero posti: 32

Proprietà: privati

AREA NON VINCOLATA





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

ZONA DI P.R.G.

Zona B, Sottozona B3, **COMPLETAMENTO E RIDIMENSIONAMENTO EDIFICIO**

Il Settore 44 esprime parere favorevole alla variante.

PARCHEGGIO N°12 VIA PASCIBELLA

Tipologia : box interrati

Superficie dell'area : mq 900

Numero posti: 78

Proprietà dell'area: privati

VINCOLI

L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 Cat. C1.1 già riportata.

ZONA di P.R.G.

Zona H1, parco pubblico attrezzato.

Questo Settore non rileva motivi ostativi all'approvazione, si prescrive però particolare attenzione, in sede di progetto, ai valori ambientali con l'uso di materiali tradizionali e la collocazione di adeguate alberature ed elementi vegetali.

E' prescritta verifica V.I.A.

Si allega il parere favorevole dell'U.A.P.A., ai sensi dell'art.7 della L.1497/39, espresso, come detto, con riserva.

Il funzionario istruttore
(arch. Laura Savelli)

Il Responsabile dell'Ufficio
(arch. Guido Boessa)

Il Responsabile del Settore
(arch. Antonino Bianco)

REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

- 4 FEB. 2000

UFFICIO AUTONOMO PARERI AMBIENTALI
NULLA OSTA EX LEGE 1497/39 ART. 7
2^ SEZIONE

Prot. n. 214/2000
9696/1999
8637/1999

Settore 44
Ufficio V
SEDE

OGGETTO: Comune di Sezze (LT) - Programma Urbano Parcheggi L. 122/89. Parere paesaggistico ambientale per i parcheggi:

- a) "Terminal" in località S. Andrea (pervenuto il 20.12.99, prot. 9696)
- b) "C.B.C. 98" S.r.l. in località Vallicella o Porta Pascibella (pervenuto il 10.11.99, prot. 8637).

A seguito della nota pervenuta il 13.01.2000, prot. 214, si inviano i pareri paesaggistico-ambientali per i parcheggi di cui all'oggetto.

Tali pareri si intendono espressi "non in via definitiva", ma interlocutori, in quanto decorso inutilmente il termine del 31.12.1999 senza il P.T.P.R. sia stato approvato operano esclusivamente le norme di tutela dei beni diffusi (art. 1, legge n. 431/85), mentre nelle aree sottoposte a tutela con provvedimenti ministeriali (DD.MM.) o regionali (D.G.R.) sono consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

Si attende pertanto, per l'espressione definitiva del parere, che vengano definite le problematiche giuridiche su specificate.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AUTONOMO
(DR. ARCH. MARIA REGINA FAGLIERI)

Uapa/Sez2/Sezze 214



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

UFFICIO AUTONOMO PARERI AMBIENTALI
NULLA OSTA EX LEGE 1497/39 ART. 7
2^a SEZIONE

A) Parcheggio "Terminal" in località Sant'Andrea del Comune di Sezze (LT) di cui la programma urbano dei parcheggi (L. 122/89). (Riferimento pratica prot. 9696 del 20.12.1999).

Il parcheggio di cui trattasi è inserito nel Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Sezze (LT) ai sensi della Legge 24.03.1989, n. 122.

E' stato adottato dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.91 ed è attualmente all'esame del Settore 44, Ufficio V, per l'iter di approvazione urbanistico (come da Deliberazione citata e da nota pervenuta il 13.01.2000, prot. 214).

Il parcheggio di cui trattasi è situato a ridosso del centro urbano di Sezze e prevede la creazione di 400 posti auto.

Sotto il profilo paesaggistico ambientale, l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta ai vincoli sottospecificati:

- vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, in forza del D.M. del 07.01.1971;
- vincolo di cui all'art. 24, sottocategoria A.2.1. del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. n. 10, approvato con Deliberazione G.R. del 30 luglio 1999, n. 4481, dove è prevista "la creazione di radure marginali al bene da utilizzare per parcheggi".


Tutto ciò premesso, anche in considerazione dell'interesse pubblico dell'intervento in questione lo scrivente Ufficio ritiene che possa essere espresso un parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto a condizione che: non vengano abbattute alberature; tutti i muri e le opere d'arte che resteranno "a vista" vengano rivestiti con materiali tipici della tradizione locale; ove possibile, vengano piantumate alberature e sostanze vegetali arbustive tipiche dei Monti Lepini.

Il parere è da intendersi espresso in modo provvisorio in attesa della definizione giuridica per i provvedimenti da emettere ex art. 7, L. 1497/39 nelle aree vincolate con DD.MM. o con Delibere di Giunta Regionale, dopo che è decorso inutilmente il termine del 31.12.1999 senza che il P.T.P.R. sia stato approvato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AUTONOMO
(DR. ARCH. MARIA REGINA FAGLIERI)

Uapa/Sez2/Sezze 214

Pinie

g.r.e.


UFFICIO AUTONOMO PARERI AMBIENTALI
NULLA OSTA EX LEGE 1497/39 ART. 7
2^ SEZIONE

B) Parcheggio "C.B.S. 98" S.r.l. in località Porta Pascibella (o Vallicella) del Comune di Sezze (LT) di cui al Programma Urbano dei Parcheggi (L. 122/89). Riferimento pratica prot. 8637 del 10.11.1999).

Il parcheggio di cui trattasi è inserito nel Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Sezze (LT) ai sensi della Legge 24.03.1989, n. 122.

E' stato adottato dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.91 ed è attualmente all'esame del Settore 44, Ufficio V, per l'iter di approvazione urbanistico (come da Deliberazione citata e da nota pervenuta il 13.01.2000, prot. 214).

Il parcheggio di cui trattasi è situato a ridosso del centro urbano di Sezze e prevede la creazione di 60 posti auto.

Sotto il profilo paesaggistico ambientale, l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta ai vincoli sottospecificati:

- vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, in forza del D.M. del 07.01.1971;
- vincolo di cui all'art. 37, sottocategoria C.1.1. del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. n. 10, approvato con Deliberazione G.R. del 30 luglio 1999, n. 4481, dove è previsto che "le aree libere potranno essere destinate a verde pubblico e parcheggio".

Tutto ciò premesso, anche in considerazione dell'interesse pubblico dell'intervento in questione lo scrivente Ufficio ritiene che possa essere espresso un parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto a condizione che: non vengano abbattute alberature; tutti i muri e le opere d'arte che resteranno "a vista" vengano rivestiti con materiali tipici della tradizione locale; ove possibile, vengano piantumate alberature e sostanze vegetali arbustive tipiche dei Monti Lepini.

Il parere è da intendersi espresso in modo provvisorio in attesa della definizione giuridica per i provvedimenti da emettere ex art. 7, L. 1497/39 nelle aree vincolate con DD.MM. o con Delibere di Giunta Regionale, dopo che è decorso inutilmente il termine del 31.12.1999 senza che il P.T.P.R. sia stato approvato.

Uapa/Sez2/Sezze 214



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AUTONOMO
(DR. ARCH. MARIA REGINA FAGLIERI)

Princ